

## **CRITERI DI DEROGA AL LIMITE DI FREQUENZA (SOLO SCUOLA SECONDARIA 1°)**

### **IL COLLEGIO DEI DOCENTI**

VISTA la pratica dell'istituto di derogare al limite minimo di frequenza in casi eccezionali

VISTA la proposta del DS

Si applicano i criteri derogatori ai fini della validità dell'anno scolastico relativi al limite dei  $\frac{3}{4}$  dell'orario annuale, a condizione che la frequenza effettuata dall'alunno/a consenta al Consiglio di classe di acquisire gli elementi essenziali per procedere alla valutazione finale:

- in caso di gravi e documentate malattie;
- in caso di inserimento di alunni provenienti dall'estero nel corso dell'anno scolastico.

Il monte ore annuale è di 1020 h derivante dal n° di giorni di scuola (204) moltiplicato per 5 h/giorno di attività didattiche; pertanto il limite minimo di ore di presenza che consente di assicurare la validità dell'anno scolastico è di 765 ore.

**delibera n.14 del Collegio dei docenti del 13-12-2017**